



E' stato pubblicato nella G.U. n. 11 del 15.1.2009, il Decreto ministeriale 19.11.2008 recante le disposizioni attuative dell'art. 108, comma 2, TUIR, in materia di spese di rappresentanza.

Tale decreto ha individuato i criteri e le modalità di deduzione ai fini reddituali delle spese sostenute per finalità promozionali e di pubbliche relazioni inerenti all'attività esercitata, ai fini di quanto previsto dalla Legge finanziaria 2008.

Sono definitive, con la pubblicazione del decreto 19/11/2008, le regole per la deducibilità delle spese di rappresentanza nel bilancio 2008.

In merito vengono individuate due tipologie di spese: **di rappresentanza deducibili entro un determinato tetto annuo, e spese inerenti, escluse dal limite di ammontare.**

Le spese di rappresentanza devono sempre avere finalità promozionali o di pubbliche relazioni. All'uopo sono individuate cinque fattispecie:

viaggi turistici associati ed attività di promozione dei beni aziendali; ricevimenti, inaugurazioni, mostre, eventi o similari; spese per beni e servizi distribuite gratuitamente, contributi per organizzare i convegni.

Il tetto di deducibilità si raffronta con il fatturato aziendale, entro il quale è ammessa la deduzione del 100%.

Le spese deducibili (nel periodo d'imposta di sostenimento) sono commisurate all'ammontare dei ricavi e dei proventi della gestione caratteristica dell'impresa in misura pari alle seguenti percentuali:

- **1,3%, dei ricavi e proventi fino a euro 10 milioni;**
- **0,5%, dei ricavi e proventi superiori a euro 10 milioni e fino a euro 50 milioni;**
- **0,1%, dei ricavi e proventi eccedenti euro 50 milioni.**

Tali disposizioni si applicano alle spese sostenute a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2007, quindi interessano anche il periodo d'imposta 2008.